



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE
Divisione VIII - Interventi per ricerca e sviluppo

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, modificato con decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con legge 17 luglio 2006, n. 233 e successivo decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con legge 14 luglio 2008, n. 121, concernente l'organizzazione del governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123 recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese";

VISTA la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";

VISTO l'art. 14 della Legge 17 febbraio 1982, n. 46, che istituisce presso il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato il Fondo speciale rotativo per l'Innovazione Tecnologica (FIT);

VISTA la Direttiva 16 gennaio 2001 del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato contenente direttive per la concessione delle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'Innovazione Tecnologica di cui all'art. 14 della Legge 17 febbraio 1982, n.46;

VISTA la Direttiva del 10 luglio 2008 concernente l'adeguamento della Direttiva 16 gennaio 2001 alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore della ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01), pubblicata nella G.U.R.I. del 10 settembre 2008, n. 212;

VISTA la decisione della Commissione europea (C 2007) 6461 del 12 dicembre 2007 con la quale è stato autorizzato l'aiuto di Stato 302/2007 per il sostegno di attività di ricerca, sviluppo e innovazione;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 27 marzo 2008, n. 87 recante il Regolamento di istituzione del regime di aiuto a favore delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione, autorizzato dalla Commissione europea con la predetta decisione del 12 dicembre 2007, pubblicato nella G.U.R.I. del 20 maggio 2008, n. 117;

CONSIDERATO che gli interventi, di cui all'art. 14 della legge 46/82, del Fondo speciale rotativo per l'Innovazione Tecnologica, già adeguati alla "Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" (2006/C 323/01), con il predetto DM del 10 luglio 2008, sono pienamente coerenti con l'ambito di applicazione del regime di aiuti n. 302/07 istituito con il succitato Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 marzo 2008;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 16 gennaio 2009 che, tenuto conto delle risorse disponibili per l'anno 2009, definisce la loro ripartizione tra gli interventi di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Div. VIII /CLS/Spm/dec.provv.

Pag. 1

Ministero Sviluppo Economico
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica

REGISTRO INTERNO
Prot. n. 0002538 - 27/06/2014 - REGISTRAZIONE

VISTO, in particolare, l'articolo 1 comma a) del predetto decreto del 16 gennaio 2009, che attribuisce 80 milioni di euro di risorse FIT e 40 milioni di euro di risorse del PON Ricerca e Competitività 2007 - 2013 per un intervento agevolativo, da attuarsi con procedura valutativa a sportello, a favore di progetti che realizzano innovazioni di prodotto e/o di processo volti a sostituire nei processi di produzione sostanze chimiche "estremamente preoccupanti", rispondenti ai criteri di cui all'art. 57 del regolamento CE 1907/2006 (REACH), da avviare entro il primo trimestre 2009;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 13 marzo 2009, pubblicato nella G.U.R.I. del 8 aprile 2009, n. 82, recante le modalità di attuazione degli interventi volti ad agevolare programmi di sviluppo sperimentale riguardanti innovazioni di prodotto e/o di processo volte a sostituire e/o eliminare le sostanze chimiche "estremamente preoccupanti" di cui all'art. 57 del Regolamento CE 1907/2006 (REACH);

VISTA la circolare del Ministero delle Attività Produttive del 26 ottobre 2001, n. 1035030 che individua i soggetti gestori per l'istruttoria connessa alle agevolazioni di cui alla Legge 17 febbraio 1982, n. 46;

VISTO il comma 2 dell'art. 4 della suddetta Direttiva 10 luglio 2008 che stabilisce i criteri per l'individuazione del tasso di riferimento da applicare alla agevolazioni concesse a carico del Fondo per il periodo di preammortamento e di ammortamento;

VISTA la Comunicazione (2008/C 14/02) della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, pubblicata nella G.U.U.E. del 19/01/2008 C14;

CONSIDERATO che l'articolo 12 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 2 novembre 2004, attuativo dell'articolo 72 della legge finanziaria 27 dicembre 2002, n. 289, stabilisce il limite minimo dello 0,50 per cento annuo del tasso d'interesse sul finanziamento agevolato;

TENUTO CONTO che il tasso agevolato, determinato ai sensi dell'articolo 4 della direttiva del 10/07/2008, nella misura del 20% del tasso di riferimento vigente alla data del presente decreto, risulta essere inferiore al suddetto limite minimo dello 0,50;

CONSIDERATO che per effetto del suddetto articolo 72 della legge finanziaria n. 289/2002 occorre ricondurre la misura del tasso agevolato entro tale limite dello 0,50 per cento annuo;

VISTO l'art. 4, comma 4 del D.M. del 13/03/2009 il quale stabilisce che in caso di insufficienza delle risorse disponibili, l'ammissione alle agevolazioni è disposta in misura parziale, commisurata ai rispettivi costi ritenuti agevolabili, con una riduzione proporzionale operata sul contributo alla spesa e ove necessario sul finanziamento agevolato ovvero sul contributo in conto interessi;

VISTA la domanda di agevolazione presentata in data 08 giugno 2009 da FRANCHI & KIM INDUSTRIE VERNICI SPA, classificata MI, con sede in 25014, CASTENEDOLO (BS), Via Matteotti, 160, per un programma di sviluppo sperimentale, comprendente anche attività non preponderanti di ricerca industriale, individuato con il numero E01/000771/00/X 14;

VISTO il parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico nella riunione del 01-06-2012, con il quale il predetto programma è stato ammesso alle agevolazioni del Fondo per l'Innovazione Tecnologica, per un costo complessivo di E. 1.117.000,00;

VISTO il Decreto Direttoriale del 29/11/2012 che prevede, per i programmi agevolati di cui ai Decreti del Ministro dello Sviluppo Economico del 13 marzo 2009 (Sportello REACH), del 24 settembre 2009 (Sportello FIT - PON) e del 7 luglio 2009 (bando Start-Up), la possibilità da parte dei soggetti beneficiari, di ripartire i costi relativi al primo stato di avanzamento dei lavori in due soluzioni, la prima delle quali non inferiore al 30% dei costi ammessi, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 7 comma 2 della direttiva 10 luglio 2008;

VISTA la richiesta alla Prefettura di Brescia del 29-04-2014, per il rilascio della certificazione contenente le informazioni prescritte ai sensi del Decreto Legislativo n. 159 del 06/09/2011 recante "Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia", come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 15/11/2012, n. 218;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 92, comma 3 del suddetto Decreto Legislativo n. 159 del 06/09/2011 e s.m.i., "Decorso il termine di cui al comma 2, ovvero, nei casi d'urgenza, decorso il termine di quindici giorni dalla ricezione della richiesta, i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza delle informazioni del Prefetto. In tale caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui al comma 1 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti.....";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre 2013, n. 158, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2014, recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 febbraio 2014, registrato alla Corte dei Conti il 27 febbraio 2014 e annotato a Registro 1-860, con il quale il dr. Carlo Sappino è stato nominato Direttore Generale della Direzione Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico;

TENUTO CONTO delle limitate disponibilità delle risorse a valere sul FIT per la completa attuazione degli interventi agevolativi in favore di programmi svolti nelle Aree fuori Obiettivo Convergenza, e che pertanto l'intervento del fondo potrà avvenire sottoforma di finanziamento agevolato ovvero di contributo in conto interessi, con riserva di eventuale integrazione per la parte spettante di contributo alla spesa, in virtù di quanto disposto dal citato articolo 4, comma 4 del D.M. del 13/03/2009;

VISTA la Decisione della Commissione Europea del 25 febbraio 2014 SA. 37919(2013/N), con la quale viene ritenuta compatibile con il mercato interno, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, la proposta di proroga del regime di aiuti esistente (N302/2007) a favore di ricerca, sviluppo e innovazione al 31 dicembre 2014;

DECRETA

Art. 1

(Concessione delle agevolazioni)

1. Alla società FRANCHI & KIM INDUSTRIE VERNICI SPA, con sede legale in 25014 CASTENEDOLO (BS) Via Matteotti, 160, C.F. 03432100174, classificata MI, appresso denominata Soggetto beneficiario, sono concesse le agevolazioni, di cui al comma 2, a valere sul Fondo speciale rotativo per l'Innovazione Tecnologica (FIT), di cui all'art. 14 della Legge 17 febbraio 1982, n. 46, per la realizzazione del programma di sviluppo sperimentale concernente " *Progetto di ricerca e sviluppo per l'eliminazione del ciclo produttivo della Franchi&Kim Industrie Vernici Spa dei pigmenti giallo di piombo solfocromato n. cas 134-37-2 e piombo cromato molibdato solfato rosso n. cas 12656-85-8 e del disobutil ftalato n.* ", individuato con il numero E01/000771/00/X 14, avente le caratteristiche indicate all'articolo 2.
2. Le agevolazioni, calcolate sulla base del tasso di riferimento vigente alla data del presente decreto pari al 1,530%, sono concesse nella forma del:
 - a) finanziamento agevolato, da rimborsare secondo le modalità indicate nel successivo articolo 5, per l'importo di E. 558.500,00;

3. Le agevolazioni di cui al comma 2 sono determinate nel rispetto dei massimali di aiuto previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore della ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01).

Art. 2

(Caratteristiche del programma di sviluppo sperimentale)

1. Il programma di sviluppo sperimentale, di cui all'art. 1, diretto dal responsabile Piergiorgio Savoldi, è svolto in CASTENEDOLO (BS), Via Matteotti, 160, ha una durata di 36 (trentasei) mesi, a partire dal 01-09-2009 e con termine al 31-08-2012 e prevede costi complessivi (al netto dell'IVA) di E. 1.117.000,00 distribuiti per aree, attività e tipologia di spesa come di seguito indicato:

Costi ammessi	In aree Obiettivo Convergenza	In altre aree	TOTALE
A.1) Attività di sviluppo	E. 0,00	E. 798.700,00	E. 798.700,00
A.2) Attività di ricerca	E. 0,00	E. 318.300,00	E. 318.300,00
TOTALE	E. 0,00	E. 1.117.000,00	E. 1.117.000,00
A.1 ATTIVITA' DI SVILUPPO	In aree Obiettivo Convergenza	In altre aree	TOTALE
A.1.1) Personale interno	E. 0,00	E. 455.000,00	E. 455.000,00
A.1.2) Spese generali	E. 0,00	E. 136.500,00	E. 136.500,00
A.1.3) Strumenti, attrezzature e opere murarie	E. 0,00	E. 0,00	E. 0,00
A.1.4) Acquisizione servizi di consulenza	E. 0,00	E. 124.200,00	E. 124.200,00
A.1.5) Materiali e forniture	E. 0,00	E. 83.000,00	E. 83.000,00
TOTALE GENERALE ATTIVITA' DI SVILUPPO	E. 0,00	E. 798.700,00	E. 798.700,00
A.2 ATTIVITA' DI RICERCA	In aree Obiettivo Convergenza	In altre aree	TOTALE
A.2.1) Personale interno	E. 0,00	E. 195.000,00	E. 195.000,00
A.2.2) Spese generali	E. 0,00	E. 58.500,00	E. 58.500,00
A.2.3) Strumenti, attrezzature e opere murarie	E. 0,00	E. 0,00	E. 0,00
A.2.4) Acquisizione servizi di consulenza	E. 0,00	E. 37.800,00	E. 37.800,00
A.2.5) Materiali e forniture	E. 0,00	E. 27.000,00	E. 27.000,00
TOTALE GENERALE ATTIVITA' DI RICERCA	E. 0,00	E. 318.300,00	E. 318.300,00

Art. 3

(Impegni del Soggetto beneficiario)

1. Il soggetto beneficiario si impegna a:

a) realizzare il programma secondo le modalità e nei termini indicati nel presente decreto e nel punto D del piano di sviluppo, allegato alla domanda di agevolazione, così come eventualmente modificato a seguito dell'istruttoria svolta dal Gestore, e rispondere direttamente della realizzazione del programma nonché dell'adempimento di tutti gli altri impegni ed oneri previsti, anche per le attività svolte da soggetti terzi;

b) consentire e favorire ogni fase del procedimento, lo svolgimento di controlli e monitoraggi disposti dal Ministero dello Sviluppo Economico, nonché da competenti organismi statali, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni e corrispondere a tutte le richieste di informazione, dati e rapporti tecnici periodici disposti dal Ministero;

c) garantire che sia mantenuto un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali;

d) evidenziare l'attuazione del programma nella relazione di bilancio relativa a ciascuno degli esercizi immediatamente successivi a quello in cui hanno luogo le singole erogazioni delle agevolazioni;

e) dare immediata comunicazione all'Amministrazione di eventuali variazioni dell'assetto gestionale, intervenute in data successiva alla richiesta di certificazione antimafia indicata nelle premesse del presente Decreto, ai fini del conseguente aggiornamento della relativa documentazione.

Art. 4 (Erogazioni)

1. Le agevolazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, sono erogate dal Gestore INTESA SAN PAOLO S.p.A. c/o MEDIOCREDITO ITALIANO, in non più di tre quote, più l'ultima a saldo, sulla base del seguente piano delle erogazioni definito a fronte degli stati di avanzamento del programma:

ANNO	2009	2010	2011	2012	0	TOT.
Costi agevolabili ammessi (%)	8,05	29,40	41,16	21,39	0,00	100,00
Costi agevolabili ammessi (E)	89.975,00	328.485,00	459.842,00	238.698,00	0,00	1.117.000,00
SAL	2014	0000	0000	0000	0000	TOT.
Erogazioni (%)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Finanziamento (E)	558.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.500,00

Le imprese beneficiarie possono ripartire i costi relativi al primo stato di avanzamento lavori previsto nella tabella di cui sopra, in due soluzioni, la prima delle quali non inferiore al 30% dei costi ammessi.

Ai fini del rispetto dell'articolo 7, comma 2 della direttiva 10 luglio 2008, che stabilisce che le erogazioni avvengano in non più di tre soluzioni oltre l'ultima a saldo, le imprese beneficiarie che presentano un piano delle erogazioni suddiviso in tre soluzioni possono ripartire il primo stato di avanzamento lavori in due soluzioni, accorpando la seconda di tali soluzioni al successivo stato di avanzamento lavori.

L'eventuale concessione della proroga prevista dall'art. 5, comma 3 della Direttiva 10 luglio 2008, non comporta la modifica del presente piano delle erogazioni, ma solo lo slittamento dell'ultima quota.

2. Ai fini dell'erogazione delle singole quote di agevolazioni il Soggetto beneficiario deve presentare al Gestore un'apposita richiesta, redatta secondo le linee guida e gli schemi resi disponibili dal Ministero sul proprio sito internet (www.sviluppoeconomico.gov.it), unitamente alla seguente documentazione:

a) relazione tecnica, inerente le attività di sviluppo e di ricerca svolte, gli obiettivi, anche parziali, raggiunti e le difficoltà operative e tecnologiche affrontate e superate e le eventuali variazioni intervenute nella realizzazione del programma;

- b) per la sola erogazione a saldo, rapporto tecnico finale inerente le attività di sviluppo e di ricerca svolte, gli obiettivi effettivamente raggiunti e gli eventuali scostamenti rispetto al programma originariamente approvato;
- c) copia conforme della documentazione di spesa (fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente);
3. In relazione alle richieste di erogazione delle singole quote per stato di avanzamento, il Soggetto beneficiario può presentare richiesta di erogazione soltanto quando abbia sostenuto costi almeno pari a quelli previsti nel piano di erogazione per ciascuno stato di avanzamento. In ogni caso, la richiesta di erogazione deve essere presentata, pena la revoca delle agevolazioni, entro il 31 dicembre successivo a quello previsto nel piano delle erogazioni. L'erogazione delle quote di agevolazione, secondo quanto previsto dal citato articolo 92 del Decreto Legislativo n. 159 del 06/09/2011 e s.m.i., così come richiamato nelle premesse del presente Decreto, è effettuata dal Soggetto gestore entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta e della relativa documentazione formalmente e tecnicamente completa, sulla base dei costi ritenuti ammissibili, a condizione che il Soggetto beneficiario non risulti moroso per qualsiasi operazione a carico del Fondo.
L'ammontare complessivo delle erogazioni nel periodo di attuazione del programma non può superare l'80% dell'ammontare delle agevolazioni di cui al precedente articolo 1. Il residuo 20%, da detrarre dall'erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento o, se necessario, anche a quello precedente, viene erogato a saldo ai sensi di quanto previsto al comma 6.
4. Per i soli programmi proposti da imprese di piccole o medie dimensioni, la prima erogazione, per un importo commisurato alle spese previste per il primo ed eventualmente per il secondo stato di avanzamento, nel limite del 25% del totale delle agevolazioni concesse, può essere disposta a titolo di anticipazione previa presentazione di fideiussione bancaria incondizionata ed escutibile a prima richiesta o polizza assicurativa.
5. La richiesta di erogazione a saldo dovrà essere presentata dal Soggetto beneficiario, unitamente alla documentazione indicata al comma 2, al Gestore entro tre mesi dalla conclusione del programma, pena la revoca delle agevolazioni. L'erogazione del saldo delle agevolazioni è disposta entro sei mesi dalla data di trasmissione della richiesta previo svolgimento da parte del Ministero degli accertamenti sull'avvenuta realizzazione del programma, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, della Direttiva 10 luglio 2008, e una volta rideterminato, con apposito decreto del Ministero, l'ammontare delle agevolazioni sulla base dei costi effettivamente sostenuti.
6. Nel caso in cui l'esame della documentazione presentata ai fini delle erogazioni non abbia dato esito positivo, il Gestore sospende l'erogazione delle agevolazioni, in tutto o in parte, comunicandone i motivi al Soggetto beneficiario, il quale deve regolarizzare la propria posizione entro il termine massimo di 30 giorni dalla data della richiesta.
In ogni caso le erogazioni sono subordinate, per quanto attiene ai tempi, alla effettiva disponibilità delle somme necessarie.
7. Qualora successivamente alle erogazioni di cui sopra, venga accertato che le stesse siano avvenute, in tutto o in parte, a fronte di costi non congrui, non pertinenti o comunque non ammissibili al finanziamento, il Gestore opera il conguaglio sulle quote eventualmente ancora da erogare oppure, nell'ipotesi di insufficienza di queste o di avvenuto esaurimento delle erogazioni, il Soggetto beneficiario deve restituire in un'unica soluzione, entro giorni 15 dalla richiesta scritta, la accertata eccedenza, maggiorata dell'interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) allora vigente, decorrente dalla data di accreditamento, mediante versamento sul conto corrente bancario indicato dal Gestore.

Art. 5

(Rimborso del finanziamento agevolato)

1. Il finanziamento, il cui importo è determinato con decreto definitivo, è rimborsato dal Soggetto beneficiario, secondo il piano di ammortamento indicato nel provvedimento medesimo, in n. 8 rate annuali costanti posticipate, comprensive di capitale e di interesse, la prima delle quali, decorrente dalla data di conclusione del periodo di preammortamento, al tasso dello 0,50 per cento annuo secondo quanto stabilito dal citato decreto del 2 novembre 2004 attuativo della legge finanziaria n. 289/2002.
2. Gli interessi relativi al periodo di preammortamento, calcolati sulla base delle effettive erogazioni del finanziamento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), e del periodo di godimento delle stesse, sono corrisposti annualmente a partire dalla stessa data dell'anno successivo alla data del presente decreto, allo stesso tasso indicato al comma 1.
3. Il Soggetto beneficiario versa gli interessi di preammortamento e le rate di ammortamento sul conto corrente bancario indicato dal Gestore.
4. Nel caso di ritardo, per non più di un anno, nel pagamento degli interessi e delle rate di ammortamento, decorre di pieno diritto, a favore del Ministero, un interesse di mora pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente, maggiorato di tre punti percentuali. Gli interessi di mora decorrono senza bisogno di alcuna intimazione, né messa in mora, ma soltanto per la scadenza del termine.
5. Il Soggetto beneficiario può estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il debito derivante dal finanziamento agevolato concesso con il presente atto. Al fine del calcolo del finanziamento da rimborsare, gli importi per cui è stato richiesto il rimborso anticipato si intendono scaduti ed esigibili alle date stabilite per il rimborso stesso. Ogni importo dovuto per ciascuna scadenza è pagabile al Ministero, per il suo valore attuale, alla data della richiesta di estinzione anticipata. A tale scopo sarà utilizzato lo stesso tasso applicato per il piano dei pagamenti a carico del Soggetto beneficiario. Nel caso di rimborso parziale, tutti i pagamenti andranno a decurtazione delle rate di rimborso in ordine inverso a quello della loro scadenza. Tutti i pagamenti effettuati dal Soggetto beneficiario in via anticipata non ripristinano comunque la disponibilità del finanziamento esistente prima del pagamento.

Art. 6

(Variazioni)

1. Eventuali variazioni relative agli obiettivi del programma di sviluppo e alla localizzazione delle attività devono essere tempestivamente comunicate al Ministero, per il tramite del Gestore, corredando la comunicazione con una argomentata relazione illustrativa.
2. Eventuali variazioni conseguenti a operazioni societarie o a cessioni a qualsiasi titolo dell'attività dovranno essere comunicate al Gestore, affinché proceda alle opportune verifiche, valutazioni ed adempimenti ai fini dell'eventuale assenso da parte del Ministero.
3. Fino a quando le proposte di variazione di cui ai commi precedenti non siano state approvate, il Gestore sospende l'erogazione delle agevolazioni.
4. Tutte le eventuali altre variazioni saranno valutate dal Gestore in sede di erogazione delle singole quote di agevolazioni.

Art. 7

(Revoche)

1. Il Ministero, sentito il Gestore, può revocare i benefici concessi, in tutto o in parte, verificandosi anche una delle seguenti ipotesi:
 - a) verifica dell'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti, comunque, imputabili all'impresa e non sanabili;

- b) mancato rispetto dei termini massimi previsti per la realizzazione del programma indicati all'articolo 3, come eventualmente prorogati ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della Direttiva 10 luglio 2008;
 - c) mancata presentazione degli stati di avanzamento entro un anno dalle date previste nel piano delle erogazioni per il raggiungimento dei costi di ciascuno dei predetti stati di avanzamento;
 - d) mancata trasmissione della documentazione finale di spesa entro tre mesi dalla data di ultimazione del programma;
 - e) mancata realizzazione del programma;
 - f) mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma di sviluppo, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili.
2. In caso di revoca, il Soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire, in tutto o in parte, il beneficio già erogato, maggiorato degli interessi e delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31/03/1998, n. 123, qualora la revoca sia disposta per l'ipotesi di cui al precedente comma 1, lettera a).
3. E', inoltre, revocato il finanziamento agevolato nel caso di mancata restituzione protratta per oltre un anno degli interessi di preammortamento o delle rate di finanziamento concesso. La revoca è parziale e commisurata alla quota di finanziamento agevolato non restituita.

Art. 8
(Controlli e ispezioni)

1. Il Ministero può controllare l'andamento delle attività e la loro rispondenza al programma, nonché la pertinenza, l'effettivo ammontare e la congruità delle spese e dei costi sostenuti, secondo i criteri e con le modalità che riterrà più opportuni e può disporre, in ogni fase della procedura, ispezioni, anche per il tramite del Gestore.
2. Nel caso in cui i suddetti controlli non abbiano dato esito positivo, il Gestore sospende l'erogazione delle agevolazioni, in tutto o in parte, comunicandone i motivi al Soggetto beneficiario, il quale deve regolarizzare la propria posizione entro il termine massimo di 30 giorni dalla data della richiesta.

Art. 9
(Controversie)

1. Per ogni eventuale controversia riguardante il presente decreto, è esclusivamente competente il Foro di Roma. Le parti eleggono domicilio come segue: il Ministero dello Sviluppo Economico in Roma e il Soggetto beneficiario presso la propria sede legale indicata nell'articolo 1 del presente decreto.
2. Tutte le spese, anche notarili, dipendenti e conseguenti dal presente decreto, nonché eventuali oneri fiscali, sono ad esclusivo carico del Soggetto beneficiario.

Art. 10
(Disposizioni finali)

1. L'onere per le agevolazioni concesse a favore del programma disciplinato con il presente Decreto è posto a carico delle risorse del FFT, da erogare:
- a) per E. 558.500,00, relativi al finanziamento agevolato, a valere sulla contabilità speciale n. 1201 "Fondo speciale rotativo per l'Innovazione Tecnologica - Legge 46/82";

2. L'efficacia del presente decreto è subordinata all'acquisizione della documentazione comprovante i poteri del rappresentante legale per la sottoscrizione del presente decreto.
3. E' richiamato il citato disposto dell'articolo 92, comma 3 del Decreto Legislativo n. 159 del 06/09/2011 e s.m.i., secondo il quale "Decorso il termine di cui al comma 2, ovvero, nei casi d'urgenza, decorso il termine di quindici giorni dalla ricezione della richiesta, i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza delle informazioni del Prefetto. In tale caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui al comma 1 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti.....";

IL DIRETTORE GENERALE
(Carlo Sappino)



Il sottoscritto Pierangelo Zobbio, nato a Lumezzane (BS) 03/06/1962, rappresentante legale di FRANCHI & KIM INDUSTRIE VERNICI SPA, in qualità di Presidente del C.d.A. sottoscrive il presente Decreto per accettazione degli obblighi ed oneri in esso indicati.

Il rappresentante legale di FRANCHI & KIM INDUSTRIE VERNICI SPA

